DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 1332 DEL 22 NOV. 2016

Oggetto: AREA VASTA N. 3 – COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE. ANNO 2016.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. **DI ACCOGLIERE**, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, la richiesta del Comune di Civitanova Marche, Ente capofila dell'Ambito territoriale Sociale (ATS) XIV, di stipulare una convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, come previsto dalla D.G.R.293/2016 che ha ridefinito la disciplina dei progetti di integrazione socio-lavorativa;

2. **DI STIPULARE,** ai sensi della D.G.R.293/2016, la convenzione con il Comune di Civitanova Marche, secondo lo schema allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

3. **DI DELEGARE** il Direttore del Distretto di Civitanova Marche al compimento di tutti gli atti conseguenti;

4. **DI DARE ATTO** che detta convenzione avrà durata quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti e sarà dinamicamente integrata da singoli progetti personalizzati, di volta in volta proposti ed approvati dagli Enti coinvolti nella presa in carico della persona e con l'adesione dell'Area Vasta 3, ente ospitante i tirocini ;

5. **DI DARE ATTO** che dalla presente determina non derivano oneri a carico dell'Asur Area Vasta n.3;

6. **DI DARE ATTO** che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

8. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto deliberativo alla Direzione Amministrativa Territoriale, al Servizio Personale, alla Direzione del Distretto di Civitanova Marche, al Sindaco del Comune di Civitanova Marche, al Coordinatore ATS XIV, al Servizio Personale.

Il Direttore dell'Area Vasta n. 3
Dott. Alessandro Maccioni

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che dall'adozione del presente atto non deriva alcuna spesa.

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n.10 pagine di cui n.6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI

Vista la legge regionale 13/2003 e s.m.i. recante ad oggetto " Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";

Vista e richiamata la seguente normativa di settore:

- **L.R. 2/2005, art.18;**
- **L.R. n. 32/2014;**
- **D.G.R. n. 1256 del 29/09/2008** – indirizzi relativi ai compiti delle Province, delle zone Asur e degli Enti Locali per l'integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro;
- **D.G.R. n. 1134 del 29/07/2013** – L.R. n. 2/2005, art. 18 : tirocini formativi – Approvazione principi e criteri applicativi sulla base delle " Linee guida in materia di tirocini" definite ai sensi dell'art. 1, comma 34-36 Legge 92/2012. Revoca DGR n. 608/2006 e DGR n. 1007/2008;
- **Linee Guida Conferenza Stato, Regioni e Province autonome del 22/01/2015** inerente " tirocini di orientamento inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione";

- **D.G.R. n. 293 del 31/03/2016 :** " L.R. n. 32/2014 art. 5 comma 1, L.R. n.2/2005, art. 18 : " Tirocini finalizzati all'inclusione sociale" . Approvazione principi applicativi in attuazione delle " Linee guida per i tirocini di orientamento,formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone, alla riabilitazione" approvate il 22/01/2015 dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni e Province autonome.

Motivazione

La D.G.R. n. 293 del 31/03/2016, in attuazione dell'accordo assunto in data 22/01/2015 in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, ha modificato la disciplina relativa ai percorsi di inclusione lavorativa delle persone in situazione di fragilità.

Tali percorsi sono attivabili ora solo nella forma dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, volti all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai Servizi Sociali e/o dai Servizi Sanitari competenti; essi non sono configurabili come rapporti di lavoro, costituendo una categoria specifica rispetto ai tirocini disciplinati con D.G.R. n. 1134/2013.

La deliberazione regionale n. 293/2016 nel disciplinare la materia, ha definito i ruoli degli Enti coinvolti nei progetti di tirocinio (ente promotore o ospitante che non possono mai coincidere, ente che ha la presa in carico), ha definito i ruoli delle figure di sostegno al percorso (case manager, tutor) e ha previsto uno schema tipo di convenzione tra ente promotore ed ente ospitante per regolare i rapporti di tirocinio, nonché gli schemi tipo dei progetti di tirocinio.

Al riguardo, è pervenuta da parte del Comune di Civitanova Marche, ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) XIV, la nota n. prot. 38640-21/07/2016 –c_770-3007-00070008-P in oggetto : trasmissione convenzione " tirocini finalizzati all'inclusione sociale", con la quale si chiede la stipula di una Convenzione quadro a valenza quadriennale, così come prevista dalla nuova disciplina regionale.

I Servizi Sanitari Territoriali competenti, hanno già espresso parere favorevole circa il Protocollo di intesa, per l'attivazione di un numero massimo di 5 tirocini annui.

La convenzione che avrà valore di anni 4 (quattro), a decorrere dalla sottoscrizione delle parti, potrà essere dinamicamente integrata da singoli progetti personalizzati, di volta in volta proposti ed approvati dagli Enti coinvolti nella presa in carico della persona e con l'adesione dell'Area Vasta 3, ente ospitante.

I Servizi coinvolti nell'attività di tirocinio (tutor aziendale/ case manager) elaboreranno e seguiranno i progetti avviati come previsti nei Piani Assistenziali Individualizzati (PAI), provvederanno anche alla verifica finale, nonché ad attestare le attività di tirocinio svolte.

La convenzione non comporta per l'Area Vasta n. 3 alcun onere, in quanto il costo del tirocinio (assicurazione, indennità di partecipazione) è a carico dell'Ente promotore.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuno stipulare la convenzione, allegata alla presente determina, quale parte integrante e sostanziale, da valere per lo svolgimento dei tirocini presso l'Area Vasta n.3, che saranno attivati dai servizi competenti

Per quanto sopra espresso

SI PROPONE

1. **DI ACCOGLIERE**, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, la richiesta del Comune di Civitanova Marche, ente capofila dell'Ambito Sociale Territoriale (ATS) XIV, di stipulare una convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, come previsto dalla D.G.R.293/2016 che ha ridefinito la disciplina dei progetti di integrazione socio-lavorativa;

2. **DI STIPULARE,** ai sensi del D.G.R.293/2016, la convenzione con il Comune di Civitanova Marche, secondo lo schema allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

3. **DI DELEGARE** il Direttore del Distretto di Civitanova Marche al compimento di tutti gli atti conseguenti;

4. **DI DARE ATTO** che detta convenzione avrà durata quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti e sarà dinamicamente integrata da singoli progetti personalizzati, di volta in volta proposti ed approvati dagli Enti coinvolti nella presa in carico della persona e con l'adesione dell'Area Vasta 3, ente ospitante i tirocini ;

5. **DI DARE ATTO** che dalla presente determina non derivano oneri a carico dell'Asur Area Vasta n.3;

6. **DI DARE ATTO** che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

8. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto deliberativo alla Direzione Amministrativa Territoriale, alla Direzione del Distretto di Civitanova Marche, al Sindaco del Comune di Civitanova Marche, al Coordinatore ATS XIV, al Servizio Personale.

IL DIRETTORE DI DISTRETTO
Dr. Gianni Turchetti

Il Direttore UOC
Dipartimenti Territoriali
Dott. Alberto Carelli

Il funzionario istruttore
Dott.ssa Maria Antonella Marino

- ALLEGATI -

Allegato pagine n.6 (sei)
Convenzione

Allegato

CONVENZIONE TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE

(DGR n. 293 del 31/03/2016)

Convenzione n ___ stipulata in data ____ Prot.____

TRA

Il **COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE** di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Civitanova Marche P. IVA 00262470438, rappresentato dal Dr. Giacomo Saracco nato a Macerata il 30/07/1954 in qualità di Dirigente del Servizio Socio Assistenziale in attuazione della Determinazione R.G. 1090/2016

E

L' ASUR – AREA VASTA 3 di seguito denominata "soggetto ospitante" con sede legale in Via Belvedere Raffaello Sanzio, 1 62100 Macerata, Codice fiscale/partita Iva 02175860424, rappresentata dal dott. Maccioni Alessandro nato a Macerata il 16/09/1957, Settore aziendale 86 (ATEC02007)

PREMESSO CHE:

- i tirocini di cui al presente atto presuppongono obbligatoriamente una presa in carico del tirocinante da parte dei servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti;
- il tirocinante ha un case manager di riferimento individuato dal soggetto giuridico che lo ha in carico;
- le attività oggetto del tirocinio devono essere coerenti con il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) definito in sede di presa in carico;
- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. *81108* (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
- il soggetto ospitante è a conoscenza che può attivare tirocini solo se non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero se non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa;
- i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81108 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;

- il soggetto ospitante è in regola con l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro e territoriale, se previsto, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture **al massimo n° 5 tirocinanti** indicati del soggetto promotore, di cui **n. 5 anche contemporaneamente.** Per il tirocinio viene redatto un Progetto personalizzato individuale concordato tra i sottoscrittori della presente convenzione e l'ente che ha in carico il tirocinante. Nel Progetto personalizzato sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio. Il Progetto personalizzato integra la presente Convenzione.

Articolo 2

Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- collaborare con l'ente che ha in carico il tirocinante e con il soggetto ospitante nella redazione dei singoli progetti personalizzati di tirocinio;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) definito in sede di presa in carico, attraverso un costante confronto con il case manager del tirocinante;
- promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio gestita congiuntamente con il case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante
- supportare il tirocinante e il soggetto ospitante nelle procedure amministrative connesse alla gestione del tirocinio;
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, del case manager e della relazione finale dello stesso tirocinante, vengano indicate le attività svolte;
- supportare il tirocinante presso il CIOF, nelle procedure connesse al riconoscimento delle competenze acquisite ai fini dell' eventuale registrazione dell'esperienza sul Libretto formativo del cittadino, secondo le modalità previste dalla Regione Marche.

Articolo 3

Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- collaborare con l'ente che ha in carico il tirocinante e con il soggetto promotore nella redazione dei singoli progetti di tirocinio;

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto personalizzato, in collaborazione con il soggetto promotore;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato (P AI) definito in sede di presa in carico, attraverso un costante confronto con il case manager del tirocinante;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con i singoli progetti personalizzati;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dai singoli progetti personalizzati;
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli art. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- collaborare con il case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- comunicare in forma scritta al soggetto promotore ed al case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante le eventuali variazioni inerenti il progetto personalizzato (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- concordare con il case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante e comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- comunicare al soggetto promotore e al case manager dell' ente che ha in carico il tirocinante l'eventuale perdita dei propri requisiti previsti dalla normativa regionale;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante.

Articolo 4

Tutoraggio

Il soggetto promotore, in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio, ha il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto personalizzato. A tal fine si avvale del case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante. Il soggetto ospitante designa un tutor che, in veste di responsabile dell'attuazione del Progetto personalizzato, affianca e supporta il tirocinante per l'intera durata del tirocinio, garantendo la necessaria assistenza e supporto. Il tutor dovrà essere individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto personalizzato. Se il tirocinio si svolge in diversi settori aziendali, la funzione di tutor può essere affidata a più di un soggetto. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto. I riferimenti del case manager e del tutor e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel Progetto personalizzato.

Articolo 5

Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto personalizzato seguendo le indicazioni del case manager e del tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
- redigere, con il supporto del case manager e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull' esperienza di tirocinio;
- Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento previo confronto con il case manager;
- al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte, di cui all'all. D alla delibera regionale;
- il tirocinante ha diritto di essere supportato presso il CIOF, nelle procedure connesse al riconoscimento delle competenze acquisite ai fini dell'eventuale registrazione dell'esperienza sul Libretto formativo del cittadino, secondo le modalità previste dalla Regione Marche;
- il tirocinante, qualora abbia svolto almeno la percentuale minima prevista dalla DGR n° 293/2016 ha diritto di ricevere l'indennità prevista dal progetto di tirocinio.

Art. 6

Garanzie assicurative

Il costo della copertura assicurativa è sostenuto dall' **Ente promotore**

Ogni tirocinante è assicurato:

- presso l'**INAIL** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali **Posizione 007734670**
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi presso l'agenzia **LLOYD'S** **Polizza n. 1902337**

Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto personalizzato. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Art. 7

Indennità

Il costo dell'indennità è sostenuto dall' **Ente promotore**

Al tirocinante spetta una indennità nei limiti determinati dalla DGR Regione Marche n. 293/2016.

Art. 8

Comunicazioni

Il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente (UNILAV). Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare, solamente in formato elettronico, la convenzione ed il progetto personalizzato al servizio competente in materia di Politiche del Lavoro della Regione Marche.

Nel rispetto delle norme sulla riservatezza, le parti si impegnano a trasmettere alla Regione Marche eventuali ulteriori documenti e informazioni utili ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e degli eventuali inserimenti lavorativi post-tirocinio.

Art. 9

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha **durata di 4 anni** dalla data della sua stipula.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

L'eventuale proroga del singolo tirocinio viene attivata prima della scadenza dello stesso mediante comunicazione scritta tra le parti.

Art. 10

Recesso

Il soggetto ospitante può recedere unilateralmente dal singolo tirocinio, previo confronto con il case manager, nei seguenti casi:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto personalizzato
- reiterato mancato rispetto da parte del tirocinante delle norme in materia di sicurezza

Il soggetto promotore può recedere unilateralmente nel caso in cui il soggetto ospitante non riesca a garantire il regolare svolgimento del tirocinio.

Il recesso dovrà essere comunicato all' altra parte e al tirocinante in forma scritta.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento previo confronto con il case manager.

Art. 11

Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentite espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono il soggetto ospitante, il soggetto promotore e l'ente che ha la presa in carico del tirocinante.

Art. 12

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento alla DGR n. 1134/2013.

Il soggetto promotore
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
(firmata digitalmente)

Il soggetto ospitante
ASUR AREA VASTA 3
(firmata digitalmente)

REGIONE MARCHE

Numero	1332/AV3
Data	22/11/2016

DETERMINA N. 1332/AV3 DEL 22/11/2016

AREA VASTA N. 3 – COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE. ANNO 2016.

PUBBLICAZIONE:

dal 22/11/2016 al 06/12/2016

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 22/11/2016
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI [X] NO [ ]

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

22/11/2016 Stefania Scarponi

Collegio Sindacale: inviata con nota del 22 NOV. 2016

Atto soggetto al controllo della Regione: SI [ ] NO [X]

Inviato con nota n. _____ del _____